

LA NUOVA NORMATIVA SULL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La [legge 9 gennaio 2004, n. 6](#), ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'amministrazione di sostegno, rivolta a quanti «*per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica*» si trovino «*nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi*». Per tali persone (anziani malati non autosufficienti, soggetti con handicap, malati psichiatrici, etilisti, tossicodipendenti, malati terminali, ecc.) in buona sostanza il giudice tutelare nomina una persona – l'amministratore di sostegno – che ha cura della persona e del suo patrimonio.

Si tratta di una legge attesa da anni, che introduce - accanto all'interdizione e all'inabilitazione - delle significative novità in merito alla tutela dei più deboli;

Finalità della legge

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

A chi è rivolta la nuova legge

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi.

Beneficiari dell'AdS sono diversi soggetti : persone con patologie mentali , alcolisti , tossicodipendenti , le persone con disabilità fisica , anziani non autosufficienti , persone con malattia di Alzheimer . Il comune denominatore è che il soggetto sia privo , in tutto o in parte , di autonomia , cioè si trovi nell'impossibilità , anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi : il beneficiario , pertanto , pur essendo un soggetto debole , potrebbe conservare la naturale capacità di agire , intesa come capacità di intendere e di volere : in tal caso , la limitazione della legale capacità di agire è un sacrificio imposto dalla necessità di soddisfare le esigenze di vita del beneficiario mediante il conferimento a un diverso soggetto poteri sostitutivi (cura , rappresentanza) o confermativi (assistenza) o di amministrazione , da esercitarsi sotto il controllo (successivo , ma anche preventivo , sotto forma di autorizzazione) dell'Autorità giudiziaria .

Chi può fare la richiesta (ricorso)

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare da:

- Beneficiario (persona interessata)
- Dai familiari entro il 4° grado
- gli affini entro il 2° grado
- il Pubblico Ministero
- il Tutore o Curatore

La richiesta di un amministratore di sostegno può essere avanzata dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente,

dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal Pubblico ministero.

Chi deve fare la richiesta (ricorso)

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a porre al Giudice Tutelare il ricorso

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno - che si presenta al giudice tutelare presso la Procura della Repubblica - deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio - se conosciuti dal ricorrente - del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti coinvolti, il giudice tutelare dispone, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione, tra le altre cose, dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello e contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

A chi fare opposizione al ricorso

Alla corte d'appello a norma dell'art. 739. contro il decreto della corte d'appello alla Cassazione

A chi rivolgersi

Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o all'Ufficio Tutela del Comune di Imola attraverso la posta elettronica.

A chi indirizzare la richiesta (ricorso)

Il ricorso deve essere presentato su apposito modulo al Giudice Tutelare (il modulo si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito)

vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile

Cosa contiene il decreto di nomina

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere:

- 1) La generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno,
- 2) La durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
- 3) L'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
- 4) Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno,
- 5) I limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
- 6) La periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

CHI PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Esso può essere designato dallo stesso interessato - in previsione della propria eventuale futura incapacità - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge (che non sia separato legalmente), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nota importante: non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Il beneficiario, peraltro, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la

rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno; in ogni caso può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Poteri dell'amministratore e limiti del beneficiario

I poteri dell'amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza.

Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa.

A seguito dell'istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti:

- gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.)
- gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

COMPITI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Ha due tipi di compiti :

-Per la cura della persona

-Per la cura del patrimonio

L'A d S ha diritto a un compenso ?

L'articolo 379 del cc afferma la gratuità dell'ufficio . La norma però prosegue consentendo al giudice tutelare di assegnare al tutore e quindi anche all'amministratore di sostegno “ un'equa indennità “ allorché la difficoltà dell'amministrazione e l'entità del patrimonio la giustificano . L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Durata dell'incarico

La durata dell'incarico può essere a carattere:

- temporaneo,
- indeterminato,

Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.

In conclusione ricordiamo che ai sensi dell'articolo 13 della legge 6/2004 sono esentati dalle spese di giustizia gli atti ed i provvedimenti relativi all'amministratore di sostegno, all'interdizione e all'inabilitazione.

BREVE GLOSSARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

AFFINITA': è il vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se deceduto.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: la persona nominata dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana

BENEFICIARIO: la persona a favore della quale viene emesso un decreto di nomina di amministratore di sostegno

BIGLIETTO DI CANCELLERIA: comunicazione in carta non bollata che si compone di due parti, delle quali una è consegnata al destinatario e l'altra è conservata nel fascicolo d'ufficio.

COMUNICAZIONE: è un atto con cui il cancelliere, per suo dovere d'ufficio e quindi senza specifica richiesta, informa le parti, o altri soggetti che operano in un processo (pubblico ministero, consulente tecnico o altri ausiliari, testimoni, ...). La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di cancelleria.

CORTE D'APPELLO: in materia di amministrazione di sostegno è l'organo competente a giudicare sui reclami presentati contro i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare.

DECRETO DI NOMINA: provvedimento immediatamente esecutivo con cui il giudice tutelare provvede a nominare l'amministratore di sostegno pronunciandosi sul ricorso di nomina di amministratore di sostegno depositato presso il suo Ufficio. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal giudice tutelare, sia su istanza di parte (e quindi su richiesta di parte) oppure d'ufficio (e quindi sulla base di un atto di impulso del giudice tutelare stesso).

D'UFFICIO: si utilizza questa espressione quando si fa riferimento ad atti compiuti senza l'impulso di una parte, quindi una richiesta, ma attivati direttamente dal Giudice Tutelare o dal Pubblico Ministero

GIUDICE TUTELARE: è l'organo del potere giudiziario a cui è conferita una posizione preminente in tema di cura della persona dell'incapace e in tema di amministrazione dei suoi beni. È l'organo del pubblico potere a cui è affidata l'attuazione dell'interesse generale che l'ordinamento riconnette alla protezione dell'incapace.

Le sue funzioni sono direttive, deliberative, consultive e di controllo. Con riferimento all'amministrazione di sostegno è l'organo competente a ricevere il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno e a pronunciarsi entro 60 giorni dal deposito sul medesimo. Il Giudice Tutelare è altresì competente ad assumere tutti i provvedimenti che si renderanno necessari durante il corso dell'amministrazione di sostegno.

Il Giudice Tutelare vigila sull'amministrazione di sostegno.

NOTIFICAZIONE: atto compiuto dall'ufficiale giudiziario, su istanza (richiesta) di una parte o del pubblico ministero o del cancelliere, avente la funzione di portare a conoscenza (legale conoscenza) del destinatario un altro atto (rispetto al quale opera in maniera strumentale) che è sempre redatto per iscritto e del quale viene consegnata al destinatario una copia che è conforme all'originale, come lo stesso ufficiale giudiziario riscontra e dichiara. Questa attestazione di conformità è contenuta in una relazione che l'ufficiale giudiziario redige in calce all'originale ed anche alla copia, prima di consegnarla, relazione che egli stesso data e sottoscrive e nella quale dà atto di persona istante nonché il luogo ed il giorno in cui è avvenuta e la persona che ha ricevuto copia dell'atto.

PARENTELA: è il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dall'altra (parenti in linea retta:

padre e figlio, nonno e nipote, ecc...) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.

PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO: padre, figlio.

PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).

PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).

PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

PUBBLICO MINISTERO: è un magistrato che svolge sia la funzione di vegliare sull'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci" (art. 73 dell'ordinamento giudiziario) sia la funzione, con particolare riguardo al settore penalistico, di promuovere la "repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza". Il Pubblico Ministero ha dunque il compito di portare in un processo, operando come una parte, l'espressione degli interessi obiettivi dell'ordinamento.

RECLAMO: atto di contestazione avverso un provvedimento emesso da un altro organo giudicante. Il reclamo è un procedimento di secondo grado con il quale un giudice riesamina un provvedimento emesso da altro giudice, non ancora divenuto definitivo. Il Giudice del reclamo è investito anche del merito della questione e non solo di elementi relativi alla legittimità. Nell'amministrazione di sostegno l'art. 720 bis c.p.c. stabilisce che "Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.".

RICORRENTI: persone legittimate a presentare il ricorso (la richiesta) di nomina dell'amministratore di sostegno.

RICORSO: atto introduttivo del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, si sostanzia in una richiesta i cui contenuti sono espressamente disciplinati dall'art. 407 c.c.

RICORSO PER CASSAZIONE: procedimento con il quale la Corte di Cassazione riesamina un provvedimento emesso da un giudice in secondo grado rilevando solo questioni attinenti alla legittimità.

SENTENZA: provvedimento col quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizionale decisoria.

UFFICIALE GIUDIZIARIO: il Giudice si avvale, nello svolgimento della sua funzione di taluni uffici complementari impersonati da organi, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni. Fra questi organi c'è l'ufficiale giudiziario. Fra le incombenze affidate dalla legge all'ufficiale giudiziario c'è anche la notificazione degli atti.

Il materiale è stato rielaborato da Biccini Carlo